

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2001/C 212/01	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 giugno 2001 nel procedimento C-178/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bezirksgericht di Bregenz): Domanda di registrazione catastale presentata da Doris Salzmann («Rinvio pregiudiziale — Registrazione nel catasto delle transazioni immobiliari — Attività amministrativa e non giurisdizionale — Incompetenza della Corte»)	1
2001/C 212/02	Sentenza della Corte 14 giugno 2001 nel procedimento C-191/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]: Kvaerner plc contro Staatssecretaris van Financiën («Assicurazioni non vita — Direttiva 88/357/CEE — Nozioni di stabilimento e di Stato in cui il rischio è situato»)	1
2001/C 212/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 giugno 2001 nella causa C-345/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — IVA — Articolo 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva IVA — Detraibilità dell'imposta sull'acquisto di veicoli destinati alla realizzazione di operazioni imponibili — Limitazione ai veicoli destinati esclusivamente all'insegnamento della guida»)	2
2001/C 212/04	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 giugno 2001 nella causa C-473/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica austriaca («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/30/CE — Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro — Mancata trasposizione nel termine prescritto»)	2

IT

1

(segue)

2001/C 212/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 giugno 2001 nella causa C-40/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva IVA — Reintroduzione, dopo l'entrata in vigore della direttiva, di una soppressione totale del diritto a detrazione dell'IVA assolta sugli oli combustibili utilizzati come carburanti per veicoli e apparecchi che non danno diritto a detrazione»)	3
2001/C 212/06	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 giugno 2001 nella causa C-84/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) — Immissione in commercio di lavori in metallo prezioso — Normativa relativa ai titoli ammessi»)	4
2001/C 212/07	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 giugno 2001 nella causa C-207/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 97/36/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE — Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive»)	4
2001/C 212/08	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 giugno 2001 nella causa C-230/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 75/442/CEE, 76/464/CEE, 80/68/CEE, 84/360/CEE e 85/337/CEE — Inquinamento e fattori inquinanti — Rifiuti — Sostanze pericolose — Inquinamento dell'ambiente idrico — Inquinamento atmosferico»)	5
2001/C 212/09	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 giugno 2001 nella causa C-368/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia («Inadempimento di uno Stato — Qualità delle acque di balneazione — Attuazione inadeguata della direttiva 76/160/CEE»)	6
2001/C 212/10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 giugno 2001 nella causa C-30/99: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda («Libera circolazione delle merci — Metalli preziosi — Punzonatura obbligatoria»)	6
2001/C 212/11	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 giugno 2001 nel procedimento C-206/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunal Tributário de Primeira Instância di Porto (Portogallo)]: SONAE — Tecnologia de Informação SA contro Direcção-Geral dos Registos e Notariado («Raccolta di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Diritti di carattere remunerativo — Diritti d'iscrizione nel registro delle imprese»)	7
2001/C 212/12	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 giugno 2001 nella causa C-439/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/4/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 212/13	Ordinanza della Corte 29 maggio 2001 nel procedimento nella causa C-1/00 SA: Cotecna Inspection SA contro Commissione delle Comunit� europee («Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della Commissione delle Comunit� europee»)	8
2001/C 212/14	Causa C-159/01: Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunit� europee presentato il 13 aprile 2001	9
2001/C 212/15	Causa C-173/01: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 20 aprile 2001	9
2001/C 212/16	Causa C-178/01: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 24 aprile 2001	10
2001/C 212/17	Causa C-187/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Colonia con ordinanza 30 marzo 2001 nella causa contro Huseyn G�z�tok	10
2001/C 212/18	Causa C-190/01 P: Ricorso della societ� Mannesmannr�hren-Werke AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit� europee (Prima Sezione ampliata) 20 febbraio 2001 nella causa T-112/98, Mannesmannr�hren-Werke AG contro la Commissione delle Comunit� europee, presentato il 2 maggio 2001	11
2001/C 212/19	Causa C-199/01 P: Ricorso della IPK M�nchen GmbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit� europee (Terza Sezione) del 6 marzo 2001 nella causa T-331/94, IPK M�nchen GmbH contro Commissione delle Comunit� europee presentato il 14 maggio 2001	12
2001/C 212/20	Causa C-201/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 26 aprile 2001 nella causa promossa dalla sig.ra Maria Walcher contro Bundesamt f�r Soziales und Behindertenwesen della Stiria	12
2001/C 212/21	Causa C-202/01: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro la Repubblica francese, proposto il 16 maggio 2001	13
2001/C 212/22	Causa C-205/01: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 18 maggio 2001	13
2001/C 212/23	Causa C-206/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, con ordinanza 4 maggio 2001, nella causa Arsenal Football Club Plc contro Matthew Reed	14
2001/C 212/24	Causa C-209/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 21 febbraio 2001 nella causa Dr. Theodor Schilling e Angelika Fleck-Schilling contro Finanzamt N�rnberg-S�ud	14
2001/C 212/25	Causa C-210/01: Ricorso del 22 maggio 2001 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunit� europee	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 212/26	Causa C-211/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 23 maggio 2001	15
2001/C 212/27	Causa C-212/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht di Innsbruck (Austria) con ordinanza 9 maggio 2001 nella causa Margarete Unterpertinger contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter	16
2001/C 212/28	Causa C-214/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania presentato il 22 maggio 2001	16
2001/C 212/29	Causa C-215/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht di Augusta — Sezione penale — con ordinanza 26 febbraio 2001 nella causa dinanzi ad esso pendente contro Bruno Schnitzer	17
2001/C 212/30	Causa C-217/01 P: Ricorso del sig. Michel Hendrickx contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 12 marzo 2001 nella causa T-298/00, Michel Hendrickx contro Centro europeo per lo sviluppo e la formazione professionale (CEDEFOP), proposto il 25 maggio 2001	17
2001/C 212/31	Causa C-219/01 P: Ricorso di impugnazione proposto il 28 maggio 2001 contro l'ordinanza pronunciata il 28 marzo 2001 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-130/00 tra Javier Reyna González del Valle e Commissione delle Comunità europee	18
2001/C 212/32	Causa C-224/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 7 maggio 2001 nella causa Dr. Gerhard Köbler contro Repubblica d'Austria	18
2001/C 212/33	Causa C-226/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, presentato il 6 giugno 2001	18
2001/C 212/34	Causa C-227/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 7 giugno 2001	19
2001/C 212/35	Causa C-242/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 22 giugno 2001	20
2001/C 212/36	Causa C-244/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 22 giugno 2001	20
2001/C 212/37	Cancellazione dal ruolo della causa C-98/00	21
2001/C 212/38	Cancellazione dal ruolo della causa C-124/00	21

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2001/C 212/39	Proroga della composizione delle Sezioni per l'anno giudiziario 2000/2001	22
2001/C 212/40	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 aprile 2001 nella causa T-16/98, Wirtschaftvereinigung Stahl e. a. contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — CECA — Accordo di scambio di informazioni — Notifica — Decisione della Commissione che si discosta dal contenuto dell'accordo — Motivazione)	22
2001/C 212/41	Sentenza del Tribunale di primo grado 2 maggio 2001 nelle cause riunite T-167/99 e T-174/99, Carla Giulietti e altri contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorsi — Ricorso di annullamento — Procedura di preselezione — Svolgimento delle prove — Principio di parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Principio del legittimo affidamento — Principio della buona amministrazione — Conseguenze sul successivo svolgimento del concorso)	22
2001/C 212/42	Sentenza del Tribunale di primo grado 8 maggio 2001 nella causa T-182/99, Georges Caravelis contro Parlamento europeo (Dipendenti — Diniego di promozione — Scrutinio per merito comparativo — Ricorso d'annullamento e per risarcimento) ...	23
2001/C 212/43	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 aprile 2001 nella causa T-82/00, BIC SA e a. contro Consiglio dell'Unione europea (Antidumping — Accendini tascabili originari del Giappone — Regolamento che abolisce dazi antidumping — Obbligo di motivazione — Ricorso di annullamento)	23
2001/C 212/44	Sentenza del Tribunale di primo grado 3 maggio 2001 nella causa T-99/00, Ignacio Samper contro Parlamento europeo (Dipendenti — Ricostituzione della carriera — Scrutinio per merito comparativo — Criteri — Principio di parità di trattamento) ...	24
2001/C 212/45	Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 marzo 2001 nella causa T-312/00, Alexandra Tavares contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Termine di ricorso — Irricevibilità)	24
2001/C 212/46	Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 marzo 2001 nella causa T-343/00, Mercade Llordachs contro Parlamento europeo (Dipendenti — Promozione tramite trasferimento interistituzionale — Annullamento da parte del Tribunale — Esecuzione della sentenza di annullamento — Decisione del Parlamento che ritira il trasferimento iniziale del dipendente — Ricorso d'annullamento — Mancanza manifesta di qualunque fondamento in diritto)	24
2001/C 212/47	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 2 aprile 2001 nel procedimento T-24/01 R, Claire Staelen contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Procedimento sommario — Dipendenti — Esclusione dalle prove successive di un concorso — Urgenza — Insussistenza)	25
2001/C 212/48	Causa T-68/01: Ricorso di Huber + Suhner MRS GmbH contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 marzo 2001	25
2001/C 212/49	Causa T-105/01: Ricorso di SLIM Sicilia — Società lavori impianti metano Sicilia spa contro la Commissione delle Comunità Europee, proposto il 14 maggio 2001	26

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 212/50	Causa T-116/01: Ricorso della P&O European Ferries (Vizcaya) SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 maggio 2001	26
2001/C 212/51	Cancellazione dal ruolo della causa T-163/00	27
2001/C 212/52	Cancellazione dal ruolo della causa T-205/00	27

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 giugno 2001

nel procedimento C-178/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del *Bezirksgericht di Bregenz*): Domanda di registrazione catastale presentata da Doris Salzmann⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale — Registrazione nel catasto delle transazioni immobiliari — Attività amministrativa e non giurisdizionale — Incompetenza della Corte»)

(2001/C 212/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-178/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal *Bezirksgericht di Bregenz* (Austria), nell'ambito dell'esame di una istanza di registrazione catastale presentata da Doris Salzmann, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) e dell'allegato XII, n. 1, lett. e), dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 14 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere le questioni sollevate dal *Bezirksgericht di Bregenz* con ordinanza 29 dicembre 1998.

(¹) GU C 204 del 17.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

14 giugno 2001

nel procedimento C-191/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo *Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)*]: *Kvaerner plc* contro *Staatssecretaris van Financiën*⁽¹⁾

(«Assicurazioni non vita — Direttiva 88/357/CEE — Nozioni di stabilimento e di Stato in cui il rischio è situato»)

(2001/C 212/02)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-191/99, avente ad oggetto la domanda proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dallo *Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)* nella causa dinanzi ad esso pendente tra *Kvaerner plc* e *Staatssecretaris van Financiën*, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, lett. c) e d), e 3, della seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172, pag. 1), la Corte, composta dai sigg. C. Gulmann, presidente della terza e della quarta sezione, facente funzioni di presidente, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 14 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 2, lett. c) e d), ultimo trattino, e 3 della seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE, consentono ad uno Stato membro di riscuotere a carico di una persona giuridica stabilita in un altro Stato membro un'imposta sui contratti di assicurazione relativa ai premi che tale persona giuridica ha versato ad un assicuratore, anch'esso stabilito in un altro Stato membro, per coprire i rischi di esercizio di una società da essa direttamente o indirettamente controllata, stabilita nello Stato membro dell'imposizione fiscale. Lo stesso vale se la persona giuridica che ha versato i premi e quella i cui i rischi di esercizio sono assicurati sono due società del medesimo gruppo collegate da un rapporto diverso da quello tra società controllante e società controllata.
- 2) E' indifferente, per interpretare le nozioni di contraente assicurato o di Stato membro in cui il rischio è situato ai sensi dell'art. 2, lett. d), ultimo trattino, della direttiva, stabilire in che modo il premio di assicurazione relativo al rischio assicurato è fatturato o pagato all'interno di un gruppo di società.

(¹) GU C 204 del 17.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 giugno 2001

nella causa C-345/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese(¹)

(«Inadempimento di uno Stato — IVA — Articolo 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva IVA — Detraibilità dell'imposta sull'acquisto di veicoli destinati alla realizzazione di operazioni imponibili — Limitazione ai veicoli destinati esclusivamente all'insegnamento della guida»)

(2001/C 212/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-345/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. E. Traversa e dalla sig.ra H. Michard) contro

Repubblica francese (agenti: inizialmente dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. S. Seam, successivamente dai sigg. J.-F. Dobelle e S. Seam), sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (sig.ra G. Amodeo, assistito dal sig. G. Barling), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, subordinando, per i veicoli utilizzati dai soggetti passivi che insegnino la guida, la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto gravante sull'acquisto dei veicoli stessi alla condizione che questi siano destinati esclusivamente a tale attività, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 17, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazione degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CEE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia d'imposta sul valore aggiunto — campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione (GU L 102, pag. 18), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 333 del 20.11.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 giugno 2001

nella causa C-473/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica austriaca(¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/30/CE — Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro — Mancata trasposizione nel termine prescritto»)

(2001/C 212/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-473/99, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. W. Bogensberger) contro Repubblica

austriaca (agente: sig.ra C. Pesendorfer), diretto a far dichiarare che la Repubblica austriaca, non adottando nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 155, pag. 41), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica austriaca, non adottando nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.*
- 2) *La Repubblica austriaca è condannata alle spese.*

(¹) GU C 63 del 4.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 giugno 2001

nella causa C-40/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese(¹)

«Inadempimento di uno Stato — Art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva IVA — Reintroduzione, dopo l'entrata in vigore della direttiva, di una soppressione totale del diritto a detrazione dell'IVA assolta sugli oli combustibili utilizzati come carburanti per veicoli e apparecchi che non danno diritto a detrazione»

(2001/C 212/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-40/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e C. Giolito) contro Repubblica

francese (agenti: sig.ra K. Rispal-Bellanger e sig. S. Seam), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, avendo reintrodotta, a partire dal 1° gennaio 1998, una soppressione totale del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli oli combustibili utilizzati come carburanti per veicoli che non danno diritto a detrazione dopo aver parzialmente concesso tale diritto a detrazione in più occasioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 17, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, che modifica la direttiva 77/388 e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto — Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione (GU L 102, pag. 18), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Avendo reintrodotta, a partire dal 1° gennaio 1998, una soppressione totale del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli oli combustibili utilizzati come carburanti per veicoli e apparecchi che non danno diritto a detrazione dopo aver parzialmente concesso tale diritto a detrazione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 17, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, che modifica la direttiva 77/388 e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto — Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 149 del 27.5.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 giugno 2001

nella causa C-84/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) — Immissione in commercio di lavori in metallo prezioso — Normativa relativa ai titoli ammessi»)

(2001/C 212/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-84/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Wainwright) contro Repubblica francese (agenti: sig.ra K. Rispal-Bellanger e sig. S. Seam), avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica francese, non avendo consentito l'immissione in commercio in Francia di lavori in metallo prezioso provenienti da altri Stati membri con l'indicazione dei titoli 999 millesimi, titoli invece comunemente utilizzati nella prassi commerciale, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica francese, non avendo consentito l'immissione in commercio in Francia di lavori in metallo prezioso provenienti da altri Stati membri con l'indicazione dei titoli 999 millesimi, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art.28 CE).*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

14 giugno 2001

nella causa C-207/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 97/36/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE — Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive»)

(2001/C 212/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-207/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re K. Banks e L. Pignataro) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. I.M. Braguglia), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60) — in particolare alle disposizioni dell'art. 1, punto 1, che modifica l'art. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), dell'art. 1, punto 2, che sostituisce l'art. 2 della direttiva 89/552 ad esclusione dei nn. 3, 4, 5 e 6 del medesimo, dell'art. 1, punto 3, che introduce l'art. 2 bis nella direttiva 89/552, dell'art. 1, punto 4, che introduce l'art. 3 bis, n. 3, nella direttiva 89/552, dell'art. 1, punto 12, che sostituisce l'art. 10 della direttiva 89/552 ad esclusione del n. 2 del medesimo, dell'art. 1, punto 14, che modifica la frase introduttiva dell'art. 12 della direttiva 89/552, dell'art. 1, punto 15, che sostituisce l'art. 13 della direttiva 89/552, e, infine, dell'art. 1, punto 18, che aggiunge un n. 2 all'art. 16 della direttiva 89/552 — è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza della direttiva medesima, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 1, lett. c), 2, nn. 1 e 2, 2 bis, 3 bis, n. 3, e 10, nn. 1, 3 e 4, dell'art. 12 nella parte in cui disciplina la televendita, nonché degli artt. 13 e 16, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, nel testo risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.*
- 2) *la Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 211 del 22.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 giugno 2001

nella causa C-230/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 75/442/CEE, 76/464/CEE, 80/68/CEE, 84/360/CEE e 85/337/CEE — Inquinamento e fattori inquinanti — Rifiuti — Sostanze pericolose — Inquinamento dell'ambiente idrico — Inquinamento atmosferico»)

(2001/C 212/08)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-230/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. H. van Lier, assistito dagli avv.ti H. van der Woude e T.E.M. Chellingsworth) contro Regno del Belgio (agente: sig.ra A. Snoecx), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per la completa trasposizione delle direttive del Consiglio

- 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32),

- 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23),
- 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43),
- 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 188, pag. 20), e
- 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40),

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 9 della direttiva 75/442, 3, 4, 5 e 7 della direttiva 76/464, 3, 4, 5, 7 e 10 della direttiva 80/68, 3, 4, 9 e 10 della direttiva 84/360, 2 e 8 della direttiva 85/337 e dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE), la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo emanato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per la completa trasposizione delle direttive del Consiglio*
- 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE,
- 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità,
- 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,
- 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, e
- 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 9 della direttiva 75/442, nella versione modificata dalla direttiva 91/156, 3, 4, 5 e 7 della direttiva 76/464, 3, 4, 5, 7 e 10 della direttiva 80/68, 3, 4, 9 e 10 della direttiva 84/360 e 2 e 8 della direttiva 85/337.

- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(¹) GU C 233 del 12.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 giugno 2001

nella causa C-368/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Qualità delle acque di balneazione — Attuazione inadeguata della direttiva 76/160/CEE»

(2001/C 212/09)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-368/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra L. Ström) contro Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo emanato tutti i provvedimenti utili per curare che la qualità delle acque di balneazione fosse conforme ai valori limite previsti dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), e non avendo rispettato le frequenze minime dei campionamenti previste dalla stessa direttiva, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della detta direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo emanato tutte le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite tassativi previsti dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, e non avendo rispettato le frequenze minime dei campionamenti previste dalla stessa direttiva, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della detta direttiva.
- 2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 giugno 2001

nella causa C-30/99: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda⁽¹⁾

«Libera circolazione delle merci — Metalli preziosi — Punzonatura obbligatoria»

(2001/C 212/10)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel causa C-30/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R.B. Wainwright e M. Shotter) contro Irlanda (agente: sig. M.A. Buckley, assistito dal sig. A.M. Collins), sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra R. Magrill, assistita dal sig. M. Hoskins), avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che:

- vietando la messa in commercio in Irlanda, con la denominazione e l'indicazione del titolo che essi recano nel loro paese d'origine, dei lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ma che non corrispondono alle disposizioni irlandesi sui titoli, ovvero imponendo la sostituzione delle punzonature impresse sui lavori importati con quelle corrispondenti all'adeguato titolo ufficiale irlandese inferiore;
- esigendo che i lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) importati da un altro Stato membro e messi in commercio in Irlanda rechino una punzonatura di responsabilità che indichi il produttore, l'artigiano o il commerciante di tali lavori, registrato dall'associazione degli orefici di Dublino che nomina l'Assay Master incaricato di incidere la punzonatura autorizzata su tali lavori, allorché tali lavori rechino già una punzonatura di responsabilità conforme alla legislazione dello Stato membro d'origine;
- esigendo che i lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) importati da un altro Stato membro e messi in commercio in Irlanda, su cui è stata legalmente incisa, in un altro Stato membro, una punzonatura apposta da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, rechino una

punzonatura autorizzata dall'Assay Master nominato dall'associazione degli orefici di Dublino, e

- differenziando le punzonature autorizzate impresse sui lavori prodotti in Irlanda dalle punzonature del medesimo tipo impresse sui lavori importati da altri Stati membri,

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato, il 21 giugno 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

- Vietando la messa in commercio in Irlanda, con la denominazione e l'indicazione del titolo che essi recano nel loro paese d'origine, dei lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ma che non corrispondono alle disposizioni irlandesi sui titoli, a meno che le punzonature impresse sui lavori importati non siano sostituite con quelle corrispondenti all'adeguato titolo ufficiale irlandese inferiore;
- esigendo che i lavori in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, e messi in commercio in Irlanda, rechino una punzonatura di responsabilità che indichi il produttore, l'artigiano o il commerciante di tali lavori, registrato dall'associazione degli orefici di Dublino che nomina l'Assay Master incaricato di incidere la punzonatura autorizzata su tali lavori, allorché tali lavori rechino già una punzonatura di responsabilità conforme alla legislazione dello Stato membro d'origine;
- esigendo che i lavori in metalli preziosi importati da un altro Stato membro e messi in commercio in Irlanda, sui quali è stata legalmente incisa, in un altro Stato membro, una punzonatura apposta da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, rechino una punzonatura autorizzata dall'Assay Master nominato dall'associazione degli orefici di Dublino o una punzonatura internazionale notificata ai sensi della convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso, e
- differenziando le punzonature autorizzate impresse sui lavori in metalli preziosi prodotti in Irlanda dalle punzonature del medesimo tipo impresse sui lavori in metalli preziosi importati da altri Stati membri,

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 86 del 27.3.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 giugno 2001

nel procedimento C-206/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunal Tributário de Primeira Instância di Porto (Portogallo): SONAE — Tecnologia de Informação SA contro Direcção-Geral dos Registos e Notariado (¹)

(«Raccolta di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Diritti di carattere remunerativo — Diritti d'iscrizione nel registro delle imprese»)

(2001/C 212/11)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-206/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal Tributário de Primeira Instância di Porto (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra SONAE — Tecnologia de Informação SA e Direcção-Geral dos Registos e Notariado, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: D. Ruíz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 12, n. 1, punto e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso che dei diritti riscossi per l'iscrizione di un aumento del capitale sociale di una società di capitali in un registro delle imprese ed il cui importo aumenta direttamente e senza limiti in proporzione al capitale nominale sottoscritto e non viene calcolato in base al costo del servizio prestato, come quelli di cui trattasi nella causa principale, non hanno carattere remunerativo.

L'esistenza di un limite massimo che tali diritti non possono superare non può, di per sé sola, conferire loro un siffatto carattere remunerativo qualora il detto limite non venga stabilito in maniera ragionevole con riguardo al costo del servizio di cui i diritti costituiscono il corrispettivo.

Inoltre, uno Stato membro non può, senza privare i diritti di cui trattasi del loro carattere remunerativo, introdurre, nella tabella dei diritti da riscuotere come corrispettivo di un servizio prestato, un elemento di solidarietà tra società grandi e piccole, stabilendo, per un servizio identico, un diritto più elevato per le società di capitali aventi un ingente capitale sociale che per quelle dotate di un capitale sociale di piccola entità, senza che tale differenza nell'importo dei diritti abbia un qualsivoglia rapporto con il costo del servizio.

(¹) GU C 226 del 7.8.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

21 giugno 2001

nella causa C-439/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese(¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/4/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)

(2001/C 212/12)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-439/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. M. Nolin) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Berques e S. Pailler), diretta a far accertare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 101, pag. 1), o comunque, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
- 2) la Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

29 maggio 2001

nel procedimento nella causa C-1/00 SA: Cotecna Inspection SA contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(«Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della Commissione delle Comunità europee»)

(2001/C 212/13)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-1/00 SA, Cotecna Inspection SA, con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentata dall'avv. J.H.J. Bourgeois, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. De Pauw e B. Martenczuk), avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della Commissione delle Comunità europee, la Corte, composta dai sigg. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken, N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr (relatore), J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 29 maggio 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda è respinta.
- 2) La Cotecna Inspection SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 45 del 10.2.2001.

Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 13 aprile 2001

(Causa C-159/01)

(2001/C 212/14)

Il 13 aprile 2001 il Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg. H.G. van Sevenster e J. van Bakel, in qualità di agenti, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare la decisione della Commissione 21 dicembre 2000, C(2000)4404 def., concernente l'esenzione dalle imposte sui minerali in forza della «Meststoffenwet» (legge sui concimi) che i Paesi Bassi intendono concedere;
- 2) condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 87, n. 1, CE: l'esenzione mira non ad attribuire un vantaggio ma solo ad eliminare uno svantaggio non voluto che subiscono le imprese che producono piante su substrato o in serra come conseguenza del fatto che la Meststoffenwet non tiene alcun conto della rimozione effettiva dei minerali da parte dell'azienda tramite i prodotti vegetali, ottenuti in serre o su substrato. Non si tratta neanche un'esenzione in senso proprio, ma di una rettifica che ha come fine di correggere un'ingiustizia derivante a determinati agricoltori dalla Meststoffenwet; la normativa di esenzione non è quindi per sua natura un beneficio concesso dallo Stato (o sovvenzionato con fondi statali). Inoltre le imposte non hanno come finalità quella di produrre un'entrata per lo Stato, ma mirano solo a disciplinare l'uso di concimi e quindi l'effetto sull'ambiente. L'esenzione non comporta un pregiudizio del commercio tra Stati membri.

La Commissione nell'ambito della procedura di cui all'art. 88 CE non può prendere in considerazione la compatibilità della normativa di esenzione con la direttiva sui nitrati (91/676/CEE)⁽¹⁾. La direttiva della Commissione sull'(in)compatibilità di una misura con il mercato comune si limita sempre ad una valutazione economica. La direttiva sui nitrati non ha alcun obiettivo economico.

In ogni caso secondo governo dei Paesi Bassi non si tratta affatto di incompatibilità della normativa sull'esenzione con la direttiva sui nitrati. Per la produzione su substrato i minerali non vengono utilizzati su terreni agricoli. Per

quanto riguarda le piante prodotte in serra, che sono a diretto contatto col suolo, una parte molto rilevante del fosfato e dell'azoto utilizzati viene assorbita dalle piante, cosicché non vi può essere un'effettiva incidenza sul suolo.

- Violazione dell'obbligo di motivazione: ingiustamente la Commissione omette di chiarire perché i forfait di 460 kg di fosfato e 800 kg di azoto per ettaro a suo parere siano troppo alti perché si possa ritenere che l'esenzione sia giustificata per la natura o la struttura del sistema.

⁽¹⁾ GU 1991, L 375, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 20 aprile 2001

(Causa C-173/01)

(2001/C 212/15)

Il 20 aprile 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Kondou-Durande, consigliere giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine imposto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1999, 99/20/CE⁽¹⁾, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e della direttiva stessa;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 249, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

A norma dell'art. 10, primo comma, del Trattato, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinate dagli atti delle istituzioni della Comunità.

La Repubblica ellenica non contesta di essere tenuta ad adottare provvedimenti per conformarsi alla citata direttiva.

La Commissione constata che, ad oggi, la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari alla completa trasposizione della direttiva in oggetto nell'ordinamento giuridico ellenico.

(¹) GUL 80 del 25.3.1999, pag. 20.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 24 aprile 2001

(Causa C-178/01)

(2001/C 212/16)

Il 24 aprile 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gerald Braun, membro del servizio giuridico della Commissione e dalla sig.ra Marie Wolfcarius, consigliere giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Gérard Berscheid, consigliere giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare, che la Repubblica austriaca, con l'approvazione dell'art. 2 (1) 3.1.c del Führerscheingesetz (legge sulla patente di guida) ha violato l'art. 3, n. 1, quinto trattino della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida⁽¹⁾; che la Repubblica d'Austria con l'approvazione degli artt. 20 (4) e 40 (5), in combinato disposto con l'art. 20 (4) del Führerscheingesetz ha violato il punto 4 dell'allegato III di tale direttiva;
2. condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

- L'art. 2, primo comma, n. 3.1, lett. c) del Führerscheingesetz comprende l'autorizzazione alla guida per i veicoli della categoria C piuttosto che quelli previsti all'art. 3 della direttiva, in quanto esso permette «in circostanze

eccezionali», ad una cerchia ulteriore di persone, anche la guida di vetture non occupate della categoria D, senza che tale ipotesi sia determinata in modo più preciso.

- Gli artt. 20 (4) e 40 (5) del Führerscheingesetz, in combinato disposto con l'art. 20 (4) sono in contrasto con la direttiva nella misura in cui non sono previsti esami medici periodici per i titolari di una patente della categoria C 1.

(¹) GU 1991, L 237, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Colonia con ordinanza 30 marzo 2001 nella causa contro Hüseyin Gözütok

(Causa C-187/01)

(2001/C 212/17)

Con ordinanza 30 marzo 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte, il 30 aprile 2001, nella causa contro Hüseyin Gözütok, l'Oberlandesgericht di Colonia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35, primo comma, del Trattato sull'Unione europea e del § 1, n. 2 dell'EUGHG (legge sulla Corte di giustizia delle Comunità europee) sottopone in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee la controversia concernente la seguente questione riguardante l'art. 54 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni:

Se per la Repubblica federale di Germania si verifichi l'estinzione dell'azione penale ai sensi dell'art. 54 della convenzione per l'applicazione dell'accordo di Schengen nel caso in cui, secondo il diritto olandese, per la stessa fattispecie l'azione penale sia estinta sul piano nazionale.

Se ciò valga in particolare anche nel caso in cui una decisione del Pubblico Ministero sulla chiusura del procedimento previo adempimento di determinate condizioni (in olandese: «transactie») — chiusura che secondo il diritto di altri Stati contraenti richiederebbe un'approvazione del giudice — escluda la possibilità di esperire un procedimento penale dinanzi ad un giudice olandese.

Ricorso della società Mannesmannröhren-Werke AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) 20 febbraio 2001 nella causa T-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 maggio 2001

(Causa C-190/01 P)

(2001/C 212/18)

Il 2 maggio 2001 la Mannesmannröhren-Werke AG, rappresentata dagli avv.ti Dr. Martin Klusmann e Dr. Frederik Wiemer, studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, del foro di Düsseldorf, ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) 20 febbraio 2001 nella causa T-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 20 febbraio 2001, nella causa T-112/98⁽¹⁾, Mannesmannröhren-Werke AG contro la Commissione delle Comunità europee, nella parte in cui ha respinto il ricorso della Mannesmannröhren-Werke AG contro la decisione della Commissione 15 maggio 1998, K(98) 1204, in un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE;
2. annullare per intero l'art. 1 della decisione K(98)1204 della Commissione 15 maggio 1998 emanata in un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE; in subordine — conformemente all'art. 54 dello Statuto della Corte di giustizia — rinviare la causa al Tribunale di primo grado per una nuova pronuncia conforme ai criteri giuridici della Corte di giustizia;
3. condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

— Violazione del principio giuridico *nemo tenetur se ipsum accusare*. Erroneamente il Tribunale si basa sostanzialmente sulla sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione. Nel frattempo infatti, grazie a una giurisprudenza consolidata⁽²⁾ della Corte europea dei diritti dell'uomo, si è stabilito che l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») contiene implicitamente il principio *nemo tenetur se ipsum accusare*. Parimenti il Tribunale ha ignorato i principi del diritto comunitario formulati negli artt. 47, n. 2, e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il cui livello di tutela ai sensi dell'art. 52, n. 3, della Carta non può essere inferiore al livello di tutela della CEDU; è vero che la Carta non è stata ancora

ratificata; essa non crea però alcun nuovo diritto ma codifica solo principi generali non scritti del diritto comunitario.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto misconoscendo che il principio dell'efficienza amministrativa — nella fattispecie l'efficiente attuazione dell'art. 81 CE — non può in alcun modo giustificare una limitazione dei diritti comunitari fondamentali ai sensi del criterio dell'«effettuale». Nel caso in oggetto il Tribunale lede l'essenza stessa del principio fondamentale *nemo tenetur se ipsum accusare*. L'adottata limitazione è inoltre sproporzionata perché la chiusura dell'istruttoria, fruttuosa secondo la Commissione, è stata possibile in un altro modo e nel frattempo la Commissione ha adottato una decisione sulla questione fondamentale e ha inflitto un'ammenda alle imprese coinvolte, compresa la ricorrente.

Il Tribunale ha inoltre erroneamente ritenuto che solo la confessione non possa essere richiesta, mentre un imputato dovrebbe addurre contro se stesso altri mezzi probatori diversi dalla confessione, in particolare la prova documentale. «Confessione» e «prova documentale» sono tuttavia mezzi probatori dallo stesso valore qualitativo, che potrebbero entrambi singolarmente dimostrare, di volta in volta, la commissione di un'infrazione.

Infine, il Tribunale sostiene erroneamente di poter far dipendere il riconoscimento di un diritto fondamentale dal fatto che tutti gli Stati membri riconoscano, in generale, detto diritto nel proprio ordinamento nazionale. Poiché in ogni caso tutti gli Stati membri della Comunità europea sono anche paesi aderenti alla CEDU, essi devono conformarsi al livello di tutela relativo a quest'ultima, così come è stato attuato con la giurisprudenza «Funke».

- Violazione dei principi giuridici della certezza del diritto e della chiarezza del diritto: la linea di demarcazione tra la risposta-confessione, non dovuta, e la dovuta risposta sui fatti, che si ricava dalla motivazione della sentenza di primo grado, non persuade e non può neanche essere tracciata chiaramente.
- Violazione dell'art 6, n. 2, CE.
- Violazione dell'art 6, n. 1, CE.
- Disconoscimento delle garanzie del diritto nazionale per le persone fisiche.
- Erronea riproduzione delle tesi della ricorrente.

⁽¹⁾ GU C 150 del 19.5.2001, pag. 21 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

⁽²⁾ Sentenza 25 febbraio 1993, Funke/Francia. Sentenza 17 dicembre 1996, Saunders/Regno Unito.

Ricorso della IPK München GmbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) del 6 marzo 2001 nella causa T-331/94, IPK München GmbH contro Commissione delle Comunità europee presentato il 14 maggio 2001

(Causa C-199/01 P)

(2001/C 212/19)

Il 14 maggio 2001 la IPK München GmbH, rappresentata dall'avv. Hans Joachim Prieß dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer di Berlino ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) del 6 marzo 2001 nella causa T-331/94, IPK München GmbH contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 6 marzo 2001 (T-331/94)⁽¹⁾ in quanto in essa nei punti 34 e ss. si ritiene che i paragrafi 6-12 della lettera della Commissione europea del 30 novembre 1993, alla quale la decisione della Commissione europea del 3 agosto 1994 rinvia, non rientrano nella motivazione della decisione impugnata del 3 agosto 1994;
2. condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

- Disconoscimento dell'oggetto della controversia: il ricorso determina l'oggetto della controversia in maniera vincolante anche per il Tribunale. Con il ricorso si chiedeva di annullare completamente senza alcuna limitazione la decisione impugnata. La decisione impugnata non contiene una limitazione ai paragrafi 1-6 della lettera del 30 novembre 1993. Il Tribunale invece ha ritenuto erroneamente in diritto che la menzionata lettera potesse essere divisa in due parti. Nemmeno la Commissione ha fatto presente in alcun punto che i paragrafi 6-12 della lettera menzionata non rientrassero nell'oggetto della controversia ed ha aderito sostanzialmente agli argomenti della ricorrente sui paragrafi 6-12. Il disconoscimento dell'oggetto della controversia da parte del Tribunale comporta una riduzione della tutela giuridica perseguita dalla ricorrente;
- Violazione dell'obbligo di motivazione (art. 253 CE);
- Incompatibilità con l'efficacia vincolante della sentenza di rinvio della Corte di giustizia nella causa C-433/97 P⁽²⁾: la Corte di giustizia, come già precedentemente aveva fatto la Prima Sezione del Tribunale, non ha in alcun modo limitato nella sua sentenza l'oggetto del ricorso. Il rinvio da parte della Corte di giustizia, e quindi il

conseguente procedimento dinanzi al Tribunale, riguardava solo la questione se la Commissione potesse dimostrare che la ricorrente nonostante le illegittime ingerenze di dipendenti della DG XXIII fosse in grado di eseguire il progetto in maniera soddisfacente. Questo è stato erroneamente disconosciuto dal Tribunale di primo grado.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁽²⁾ Sentenza 5 ottobre 1999, Racc. pag. I-6795 e ss.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 26 aprile 2001 nella causa promossa dalla sig.ra Maria Walcher contro Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen della Stiria

(Causa C-201/01)

(2001/C 212/20)

Con ordinanza 26 aprile 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 maggio 2001, nella causa promossa dalla sig.ra Maria Walcher contro Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen della Stiria l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se sia in contrasto con gli obiettivi della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE⁽¹⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, il fatto che un socio senza poteri di controllo sulla società perda, alla luce dei principi elaborati anche dalla giurisprudenza austriaca in merito ai prestiti integrativi del capitale, il proprio diritto alle prestazioni per perdite salariali in conseguenza di insolvenza, qualora nella sua qualità di lavoratore subordinato della società dopo il sopravvenire dello stato di insolvenza della società stessa, di cui poteva rendersi conto, non intimi nelle debite forme il pagamento delle retribuzioni in sospeso e non ancora pagate da oltre 60 giorni e/o non risolva tempestivamente il contratto di lavoro per mancato pagamento della retribuzione.
2. Se tale perdita si estenda a tutti i crediti non saldati sorgenti dal rapporto di lavoro, o riguardi solo i crediti maturati dopo il momento fittizio di riferimento in cui un lavoratore che non disponesse di partecipazioni nell'azienda avrebbe risolto il rapporto di lavoro per rifiuto di pagamento della retribuzione.

⁽¹⁾ GU 1980, L 283, pag. 23.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 16 maggio 2001

(Causa C-202/01)

(2001/C 212/21)

Il 16 maggio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo classificato in modo sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva e delle specie migratrici e, in particolare, non avendo classificato un territorio sufficiente della Plaine des Maures come zona di protezione speciale, non ha rispettato gli obblighi derivanti dalla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾, ed è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato che istituisce la Comunità europea.
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

(Applicazione della direttiva nella sua generalità, procedimento per infrazione 97/2004)

- Il termine previsto all'art. 18 della direttiva 79/409/CEE è scaduto il 16 aprile 1989 senza che la Francia abbia adottato le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi che discendono dall'art. 4 della stessa direttiva. Le zone di protezione speciale (ZPS) classificate fino ad oggi sono insufficienti per numero, superficie e qualità a garantire una protezione idonea alle specie di uccelli protette. Soltanto il 40,7 % del numero e il 18,2 % della superficie dei 285 siti identificati dall'inventario nazionale «Zone importanti per la conservazione degli uccelli» («ZICO»), pubblicato nel 1994 dal ministro francese dell'Ambiente e dalla Lega per la protezione degli uccelli e che utilizza i migliori dati scientifici aggiornati, sono stati classificati totalmente o parzialmente come ZPS. La Corte di giustizia ha riconosciuto la pertinenza del ricorso a tali inventari e la possibilità di basare su di essi la prova dell'inadempimento di uno Stato membro⁽²⁾. La Commissione constata che fino ad oggi il governo francese non ha presentato inventari che contraddicano le conclusioni dell'inventario ZICO, che rimane la migliore prova scientifica disponibile per valutare in termini globali le classificazioni operate dalla Francia sulla totalità del suo territorio.

- Per quanto riguarda i 96 siti inventariati come zone umide d'importanza internazionale nell'inventario ZICO, nel mese di aprile 2000, 41 non erano state oggetto di alcuna classificazione come ZPS da parte della Francia e almeno 4 dei 45 siti che erano classificati come ZPS lo erano stati soltanto in maniera minima per superficie, malgrado una siffatta classificazione in ZPS fosse obbligatoria, in applicazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva 79/409/CEE, per garantire la protezione delle zone umide e delle specie, in particolare, migratrici, che vi dimorano. La situazione da allora non è migliorata in termini significativi.

(Applicazione della direttiva per quanto riguarda la Plaine des Maures, procedimento per infrazione 92/4527)

- Avendo classificato soltanto 879 ettari come ZPS mentre la ZICO copre 7 500 ettari (cioè l'11,72 % della totalità), la Francia è altresì venuta meno all'obbligo, derivante dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, di classificare come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25 aprile 1979, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza 19 maggio 1998, causa C-3/96, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-3031).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 18 maggio 2001

(Causa C-205/01)

(2001/C 212/22)

Il 18 maggio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright e J. Stuyck, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione nel diritto nazionale agli artt. 8, n. 2, 11, 18, n. 1, e 22, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE⁽¹⁾ concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, o in ogni caso non avendone informato la Commissione, il Regno dei Paesi Bassi non ha preso le misure richieste ai sensi dell'art. 25 della direttiva 86/609/CEE che sono necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 24 novembre 1989;

— condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il Regno dei Paesi Bassi non abbia trasposto correttamente nel diritto nazionale le seguenti disposizioni della direttiva:

- Art. 8, n. 2 (anestesia in caso di gravi lesioni che possono causare un forte dolore): Un progetto di modifica del «Dierproevenbesluit» (decreto sugli esperimenti sugli animali) inteso a dare attuazione all'art. 8, n. 2, lett. b), ultimo comma, della direttiva è stato recentemente presentato, secondo il governo dei Paesi Bassi, al Consiglio di Stato per un parere.
- Art. 11 (rimessa in libertà di animali): La Commissione ritiene che l'art. 10a, n. 2, della Wet op de Dierproeven (legge sugli esperimenti sugli animali) ha una portata generale e non riguarda specificamente la rimessa in libertà di animali.
- Art. 18, n. 1 (marchiatura di cani, gatti e primati): Nel diritto dei Paesi Bassi non vi è alcuna disposizione da cui risulti che i menzionati animali devono essere dotati, *prima dello svezzamento*, di un marchio *nel modo meno doloroso possibile*.
- Art. 22, n. 1 (reciproco riconoscimento dei risultati degli esperimenti sugli animali): La Commissione ritiene che questa disposizione debba essere trasposta nel diritto nazionale mediante una disposizione legislativa con forza vincolante.

(¹) GU 1987, L 117, pag. 31.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, con ordinanza 4 maggio 2001, nella causa Arsenal Football Club Plc contro Matthew Reed

(Causa C-206/01)

(2001/C 212/23)

Con ordinanza 4 maggio 2001, emessa nella causa Arsenal Football Club Plc contro Matthew Reed, pervenuta in cancelleria il 18 maggio 2001, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Qualora un marchio sia validamente registrato e
 - a) un terzo utilizzi nel commercio un segno distintivo identico a quel marchio per beni identici a quelli per i quali il marchio è registrato e

- b) lo stesso terzo non può fondare la sua difesa sull'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (¹);

se tale terzo possa fondare la sua difesa sul fatto che l'uso contestato non indica l'origine commerciale (ad esempio, un collegamento commerciale tra le merci ed il titolare del marchio).

2. In questo caso, se possa essere considerata un collegamento sufficiente la circostanza che l'uso di cui trattasi può essere percepito come un segno di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.

(¹) GUL 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 21 febbraio 2001 nella causa Dr. Theodor Schilling e Angelika Fleck-Schilling contro Finanzamt Nürnberg-Süd

(Causa C-209/01)

(2001/C 212/24)

Con ordinanza 21 febbraio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 febbraio 2001, nella causa Dr. Theodor Schilling e Angelika Fleck-Schilling contro Finanzamt Nürnberg-Süd, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se sia in contrasto con l'art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee 8 aprile 1965 (Bundesgesetzblatt [gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania] II 1965, pag. 1482, in particolare pag. 1488) il fatto che i cittadini tedeschi che abitano in Lussemburgo e vi lavorano come funzionari della Comunità europea non possano, nell'ambito del l'accertamento dell'imposta tedesca sul reddito, dedurre ai sensi dell'art. 10, n. 1, punto 8, dell'Einkommensteuergesetz [legge tedesca in materia di imposta sul reddito] le spese relative ad una collaboratrice domestica impiegata in Lussemburgo in quanto i contributi per l'assicurazione sociale obbligatoria della detta collaboratrice non vengono versati all'ente previdenziale tedesco.
- 2) Nel caso in cui la questione sub 1) venga risolta negativamente, se l'art. 48, n. 4, del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che gli agenti della Comunità europea non possono invocare l'art. 48 del Trattato CE.

- 3) Nel caso in cui la questione sub 2) venga risolta negativamente, se sia in contrasto con l'art. 48 del Trattato CE il fatto che un agente della Comunità europea stabilito in Lussemburgo, che è considerato residente in Germania dall'amministrazione tedesca e che paga in Lussemburgo i contributi per l'assicurazione sociale obbligatoria di una collaboratrice domestica, non abbia diritto alla detrazione delle spese straordinarie di cui all'art. 10, n. 1, punto 8, dell'Einkommensteuergesetz.
- 4) Nel caso in cui la questione sub 3) venga risolta positivamente, se i principi enunciati nella sentenza 26 gennaio 1993, causa C-112/91, Werner (Racc. pag. I-429, in particolare pag. 463), possano essere applicati alla presente fattispecie.

termine è scaduto il 15 giugno 1999 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

(¹) GUL 71 del 10.3.1998, pag. 1.

Ricorso del 22 maggio 2001 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-210/01)

(2001/C 212/25)

Il 22 maggio 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hans Støvlbæk e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana non avendo predisposto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 sull'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico⁽¹⁾ o, in ogni caso, non comunicandole alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 23 maggio 2001

(Causa C-211/01)

(2001/C 212/26)

Il 23 maggio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- annullare talune decisioni del Consiglio del 19 marzo 2001 relative alla conclusione degli accordi di transito tra la Comunità e l'Ungheria e la Bulgaria⁽¹⁾ per il fatto che sono state adottate sul fondamento dell'art. 93 CE mentre la base giuridica necessaria e sufficiente è l'art. 71 CE;
- conservare gli effetti di tali accordi fino all'adozione di nuovi atti da parte del Consiglio;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La base giuridica idonea per l'adozione degli accordi di transito in questione è l'art. 71 CE, l'unica base richiesta dalla finalità principale dei suddetti atti. L'elemento fiscale deve costituire parte integrante di tali accordi, poiché contribuisce alla realizzazione dello scopo di attuare una politica comune dei trasporti. La sua funzione è di assicurare un funzionamento non discriminatorio del sistema di autorizzazione reciproche, istituito dagli accordi.

Il cumulo con la base giuridica costituita dall'art. 93 CE è escluso per il fatto che l'art. 71 richiede soltanto la maggioranza qualificata in seno al Consiglio mentre l'art. 93 CE richiede l'unanimità. Certo, il problema della consultazione del Parlamento europeo non si è posto in concreto tenuto conto dell'art. 300, n. 3, che disciplina la conclusione degli accordi

internazionali. Nondimeno, il motivo sussiste in quanto l'esigenza dell'unanimità in seno al Consiglio modificerebbe in modo radicale l'iter di conclusione di tali accordi di transito, normalmente adottati a maggioranza qualificata.

- (¹) Decisione del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/265/CE, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (GU L 108 del 18 aprile 2001, pag. 4).
Decisione del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/266/CE, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (GU L 108 del 18 aprile 2001, pag. 27).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht di Innsbruck (Austria) con ordinanza 9 maggio 2001 nella causa Margarete Unterperthinger contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter

(Causa C-212/01)

(2001/C 212/27)

Con ordinanza 9 maggio 2001, emessa nella causa Margarete Unterperthinger contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (Istituto di assicurazione per le pensioni dei lavoratori subordinati), pervenuta presso la cancelleria della Corte il 23 maggio 2001, il Landesgericht (Tribunale) di Innsbruck, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (¹), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari ivi prevista non riguarda le operazioni relative all'attività di medico che consistano nell'accertamento dell'esistenza o meno dell'invalidità di un soggetto richiedente la pensione.
- 2) Se la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 14 settembre 2000, causa C-384/98, debba essere interpretata nel senso che i referti medici e le deduzioni peritali fondate su questi ultimi per la determinazione o meno dell'invalidità o dell'inabilità al lavoro o dell'inidoneità alla produzione di reddito non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione menzionata sub 1) nel caso in cui un medico operante quale perito venga incaricato da un giudice o da una Pensionsversicherungsanstalt.

(¹) GUL 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania presentato il 22 maggio 2001

(Causa C-214/01)

(2001/C 212/28)

Il 22 maggio 2001 la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Gérard Berscheid consigliere giuridico della Commissione europea Centre Wagner C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618 Euratom (¹), concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, in quanto non ha adottato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dagli artt. 6, 7 e 9 della direttiva.
2. Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

- Erronea trasposizione dell'art. 6 della direttiva: L'informazione della popolazione interessata, prevista nell'art. 6, non viene assicurata in Germania mediante norme vincolanti. Questa disposizione è tuttavia di importanza capitale per conseguire il fine, menzionato nell'art. 1°, del rafforzamento della protezione sanitaria della popolazione; per l'efficacia di questa disposizione della direttiva è perciò importante che il contenuto e la portata degli obblighi di informazione delle autorità siano sufficientemente chiari e non stiano a disposizione dell'amministrazione, come avviene nel caso delle istruzioni amministrative.
- Erronea trasposizione dell'art. 7 della direttiva: Secondo la Commissione anche per la trasposizione dell'art. 7 della direttiva sono necessarie norme giuridicamente vincolanti. L'informazione ivi prevista delle forze d'intervento non è ancora assicurata in Germania mediante norme giuridiche vincolanti.

— Erronea trasposizione dell'art. 9 della direttiva: Finché la Repubblica generale di Germania non ha adottato alcuna disposizione per la trasposizione degli artt. 6 e 7, mancano naturalmente anche disposizioni sul procedimento concernente la trasmissione delle informazioni ed i suoi destinatari.

(¹) GUL 357 del 7.12.1989, pag. 31.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht di Augusta — Sezione penale — con ordinanza 26 febbraio 2001 nella causa dinanzi ad esso pendente contro Bruno Schnitzer

(Causa C-215/01)

(2001/C 212/29)

Con ordinanza 26 febbraio 2001, emessa nella causa dinanzi ad esso pendente contro Bruno Schnitzer e pervenuta presso la cancelleria della Corte il 23 maggio 2001, l'Amtsgericht di Augusta — Sezione penale — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con il diritto comunitario in materia di libera prestazione dei servizi il fatto che un'impresa portoghese, che in Portogallo soddisfa le condizioni per l'esercizio di un'attività artigiana, debba soddisfare condizioni più rigorose, sebbene solo formali (nella fattispecie: l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane), per svolgere tale attività in Germania non solo per poco tempo, ma anche per un lungo periodo.

Ricorso del sig. Michel Hendrickx contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 12 marzo 2001 nella causa T-298/00, Michel Hendrickx contro Centro europeo per lo sviluppo e la formazione professionale (CEDEFOP), proposto il 25 maggio 2001

(Causa C-217/01 P)

(2001/C 212/30)

Il 25 maggio 2001 il sig. Michel Hendrickx, con gli avv.ti J.N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado

delle Comunità europee (Quinta Sezione) 12 marzo 2001 nella causa T-298/00, Michel Hendrickx contro Centro europeo per lo sviluppo e la formazione professionale (CEDEFOP).

Il ricorrente conclude che la Corte voglia dichiarare e statuire:

che l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 12 marzo 2001, emessa nella causa T-298/00 (Michel Hendrickx/CEDEFOP) (¹), è annullata;

statuendo poi mediante nuove disposizioni:

— autorizzarlo ad adeguare i suoi motivi e le sue conclusioni;

In subordine,

— dichiarare che la decisione del direttore del CEDEFOP 14 novembre 2000 è stata emanata da un'autorità incompetente;

— quindi, annullarla, come pure la decisione negativa tacitamente opposta dal CEDEFOP alla domanda intesa al pagamento di un'indennità di nuova sistemazione corrispondente a due mesi del suo stipendio base;

— condannare il convenuto a versargli l'importo di BEF 361 292, maggiorato degli interessi di mora del 7 % all'anno a decorrere dal 22 luglio 1999 e alle spese dei due procedimenti.

Motivi e principali argomenti

— Errore di diritto commesso dal Tribunale nel decidere che il CEDEFOP aveva accolto la domanda del ricorrente mentre la decisione 14 novembre 2000 è inesistente in quanto emanata da un'autorità incompetente: il direttore del CEDEFOP non poteva più legittimamente statuire sulla domanda del ricorrente, essendo stata adita la commissione dei ricorsi.

— (In subordine) Errore di diritto commesso dal Tribunale che, non autorizzando il ricorrente ad adeguare le sue conclusioni ed i suoi motivi, non gli ha consentito di sottoporre al giudice comunitario la controversia che lo oppone al CEDEFOP, da una parte, quanto alla fissazione dell'indennità di nuova sistemazione spettantegli a causa del suo trasferimento presso il Consiglio a Bruxelles e quanto alla ripetizione di un cosiddetto indebito sull'indennità di sistemazione che gli è stata versata all'atto della sua entrata in servizio a Tessalonica, dall'altra.

(¹) GU C 161 del 2.6.2001, pag. 18.

Ricorso di impugnazione proposto il 28 maggio 2001 contro l'ordinanza pronunciata il 28 marzo 2001 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-130/00 tra Javier Reyna González del Valle e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-219/01 P)

(2001/C 212/31)

Il 28 maggio 2001 il sig. Javier Reyna González del Valle, rappresentato dal sig. J. M. Valoria de Arana, abogado, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza pronunciata il 28 marzo 2001 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-130/00 tra Javier Reyna González del Valle e Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente l'ordinanza impugnata ed
- accogliere tutte le pretese fatte valere in primo grado dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Benché gli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee non distinguano tra vizi di nullità assoluta e vizi di semplice annullabilità, ciò non significa che all'atto amministrativo affetto da un vizio di nullità assoluta si applichino in ogni caso i termini stabiliti dalle norme suddette.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 7 maggio 2001 nella causa Dr. Gerhard Köbler contro Repubblica d'Austria

(Causa C-224/01)

(2001/C 212/32)

Con ordinanza 7 maggio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 giugno 2001, nella causa Dr. Gerhard Köbler contro Repubblica d'Austria il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la giurisprudenza della Corte secondo cui per l'insorgere della responsabilità di uno Stato a causa di una violazione del diritto comunitario è indifferente, quale organo di uno Stato membro debba rispondere di tale violazione (ad esempio, sentenza della Corte 5 febbraio 1993, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du

Pécheur, Racc. pag. 1029, ed altre) sia applicabile anche se, quanto al comportamento assertivamente contrario al diritto comunitario, trattasi della sentenza di un giudice superiore di uno Stato membro, come nel caso di specie il Verwaltungsgerichtshof.

- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

se la giurisprudenza della Corte, secondo cui spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere liti vertenti sui diritti soggettivi, scaturenti dall'ordinamento comunitario (ad esempio sentenza della Corte 17 settembre 1997, causa 54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. 4961, ed altre) sia applicabile anche se, quanto al comportamento assertivamente contrario al diritto comunitario, trattasi della sentenza di un giudice superiore di uno Stato membro, come nel caso di specie il Verwaltungsgerichtshof.

- 3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione:

se l'opinione giuridica formulata nella surriferita sentenza del Verwaltungsgerichtshof, secondo cui l'indennità speciale per anzianità di servizio consiste in una sorta di premio di fedeltà, contraddica una norma del diritto comunitario direttamente applicabile, in particolare il divieto di discriminazione indiretta di cui all'art. 48 CEE, e la pertinente giurisprudenza costante pronunciata dalla Corte.

- 4) In caso di soluzione affermativa della terza questione:

se la norma violata del diritto comunitario direttamente applicabile ponga in essere una disposizione tale da fondare in capo al ricorrente nella causa principale un diritto soggettivo.

- 5) In caso di soluzione affermativa della quarta questione:

se la Corte disponga, sulla base degli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, di tutte le informazioni per poter valutare essa stessa se il Verwaltungsgerichtshof abbia oltrepassato in maniera manifesta e rilevante, nella fattispecie descritta nella causa principale, il margine di potere discrezionale a sua disposizione o se rimetta al giudice austriaco di rinvio la soluzione di tale questione.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, presentato il 6 giugno 2001

(Causa C-226/01)

(2001/C 212/33)

Il 6 giugno 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. Hans Støvlbæk, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Danimarca non ha adempiuto, ai sensi dell'art. 226 CE, gli obblighi impostigli dall'art. 4, n. 1, e dall'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione⁽¹⁾, non avendo adottato le misure necessarie perché la qualità delle acque di balneazione sia conforme ai valori limite fissati dalla direttiva 76/160/CEE, e non avendo effettuato le analisi con la frequenza minima stabilita dalla direttiva;
- condannare il Regno di Danimarca alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

- Art. 4, n. 1, in combinato disposto con l'art. 3 e con l'art. 5, n. 1: la direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare misure per raggiungere un determinato risultato entro il termine stabilito (10 dicembre 1985). Fatte salve le deroghe stabilite dalla direttiva, uno Stato membro non può addurre circostanze eccezionali per giustificare l'inadempimento di detto obbligo. Ne consegue che il Regno di Danimarca non può sostenere che per l'adempimento della direttiva sia sufficiente aver adottato le relative misure. La Danimarca non può invocare l'art. 5, n. 2, per giustificare la correzione delle percentuali dei valori di conformità in conseguenza dei «superamenti eventuali», asseritamente dovuti ad inquinamento per animali o a forte pioggia, in quanto tali circostanze, in nessun modo documentate, non possono essere considerate come condizioni meteorologiche eccezionali.
- Obbligo in base all'art. 6, n. 2: la Commissione ammette che la direttiva preveda la possibilità di ridurre il numero di analisi. Tuttavia, riguardo a 11 specifiche aree di balneazione, per le quali la Commissione ha chiesto maggiori informazioni, la Danimarca ha dimostrato che soltanto in tre casi sono state rispettate le norme danesi, secondo le quali, quando la qualità delle acque di balneazione in due stagioni balneari successive è risultata migliore di quella prevista dalla direttiva, si può diminuire la frequenza dell'analisi in base al fattore 2, vale a dire, da 10 a 5.

⁽¹⁾ GUL 31, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 7 giugno 2001

(Causa C-227/01)

(2001/C 212/34)

Il 7 giugno 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Gérard Berscheid, Centre Wagner C 254, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo effettuato uno studio di valutazione dell'impatto ambientale in relazione al «proyecto de línea Valencia Tarragona, tramo Las Palmas-Oropesa, Plataforma», progetto compreso in quello conosciuto come «Corredor del Mediterráneo», è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2, 3, 5, n. 2, e 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE⁽¹⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Mancato adempimento della direttiva 85/337/CEE nell'elaborazione del progetto della linea ferroviaria: il progetto non è stato sottoposto al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva, valutazione obbligatoria nella specie, trattandosi di un progetto contenuto nell'allegato I, punto 7, cui fa rinvio l'art. 4, n. 1, della direttiva. Il percorso ferroviario oggetto del presente ricorso implica la costruzione di una ferrovia per il traffico ferroviario a grande distanza, quantomeno in un doppio senso: raddoppio della via esistente e costruzione di un nuovo tracciato nel comune di Benicassim. La Commissione ritiene che il fatto che il piano generale di sistemazione urbanistica di Benicassim sia stato sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale non esimerebbe il governo spagnolo dal l'assoggettare il progetto della via ferroviaria, oggetto del presente ricorso, al procedimento di valutazione ambientale. Considerato che il detto piano urbanistico fa riferimento sommario al tracciato della via ferroviaria Las Palmas-Oropesa e considerata l'inesistenza di studi in merito agli effetti del progetto sull'ambiente, sarebbe stato necessario procedere ad uno studio specifico dell'impatto ambientale al fine di rispondere agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337/CEE.

La Commissione ritiene, infine, che lo studio d'impatto ambientale redatto nel corso dei lavori di redazione della modifica n. 3 del progetto di costruzione, oltre a riguardare

unicamente una parte del progetto, non sarebbe stato realizzato a termini della direttiva 85/337/CEE, atteso che non sarebbe stato rispettato il disposto degli artt. 5, n. 2, e 6, n. 2, della medesima. Infatti, in primo luogo, nel procedimento seguito ai fini dell'adozione dello studio, non sono state prese in considerazione le informazioni cui fa riferimento l'art. 5, n. 2, della direttiva (tra cui una sintesi non tecnica delle informazioni) e, in secondo luogo, non ha provveduto, previamente all'emanazione dello studio, alla consultazione del pubblico affinché gli interessati potessero esprimere la propria opinione al riguardo.

(¹) GUL 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 22 giugno 2001

(Causa C-242/01)

(2001/C 212/35)

Il 22 giugno 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Martin e M. França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- accertare che il Granducato di Lussemburgo non avendo adottato tutte le misure necessarie per porre in essere in modo completo e corretto le disposizioni necessarie alla trasposizione nell'ordinamento giuridico lussemburghese dell'art. 4, n. 3, della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, relativa ai viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso»(¹), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la direttiva non sia stata correttamente trasposta dall'art. 4 del regolamento granducale 4 novembre 1997, per il fatto che quest'ultimo, nel prevedere un termine di 21 giorni prima della partenza, pone dei limiti ingiustificati al diritto di cessione previsto dall'art. 4, n. 3, della direttiva.

(¹) GUL 158 del 23.4.1990, pag. 59.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 22 giugno 2001

(Causa C-244/01)

(2001/C 212/36)

Il 22 giugno 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Martin e M. França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- accertare che la Repubblica francese, non trasponendo integralmente l'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(¹), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rileva che l'art. L-132-1, settimo comma, del Codice francese del consumo non contiene la condizione in virtù della quale le clausole essenziali, per essere escluse dalla valutazione dell'eventuale carattere abusivo, debbano essere «redatte in modo chiaro e comprensibile». Essa ritiene che il rinvio alla nozione stessa di clausola abusiva non costituisca una garanzia sufficiente per prescindere dall'applicazione di talune clausole abusive che definiscono l'oggetto principale del contratto, ma che sono redatte in modo oscuro ovvero incomprensibile.

(¹) GUL 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Cancellazione dal ruolo della causa C-98/00⁽¹⁾

(2001/C 212/37)

Con ordinanza 28 maggio 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-98/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

(¹) GU C 149 del 27.5.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-124/00⁽¹⁾

(2001/C 212/38)

Con ordinanza 28 maggio 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-124/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

(¹) GU C 163 del 10.6.2000.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Proroga della composizione delle Sezioni per l'anno giudiziario 2000/2001

(2001/C 212/39)

Il Tribunale, nel corso della sua Conferenza plenaria del 3 luglio 2001, ha preso atto che, a causa delle vacanze giudiziarie, la prestazione di giuramento dinanzi alla Corte del nuovo membro del Tribunale avrà luogo solo dopo la fine delle vacanze giudiziarie e che, pertanto, in conformità dell'art. 5, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, dell'art. 5, terzo comma, dello Statuto CEEA della Corte di giustizia e dell'art. 5, terzo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, fino all'entrata nelle sue funzioni del nuovo membro del Tribunale, continuerà ad applicarsi la decisione 4 luglio 2000 (GU C 259 del 9.9.2000) sulla designazione dei presidenti di Sezione, sulla composizione delle Sezioni e sull'assegnazione delle cause a queste ultime e la presidenza del Tribunale sarà assicurata dal presidente Vesterdorf.

vereinigung Stahl) (GU 1998 L 1, pag. 10), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici; cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 5 aprile 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 26 novembre 1997, 98/4/CECA, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/36.069 — Wirtschaftsvereinigung Stahl), è annullata.*
- 2) *La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti.*

(¹) GU C 94 del 28.3.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 maggio 2001

nelle cause riunite T-167/99 e T-174/99, Carla Giulietti e altri contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Concorsi — Ricorso di annullamento — Procedura di preselezione — Svolgimento delle prove — Principio di parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Principio del legittimo affidamento — Principio della buona amministrazione — Conseguenze sul successivo svolgimento del concorso)

(2001/C 212/41)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-167/99 e T-174/99, Carla Giulietti, Ana Caprile, residenti in Bruxelles, Fabrizio Dell'Olio, residente in Bari, Konrad Fuhrmann e Olivier Radelet, residenti in Bruxelles, rappresentati dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valsesia, J. Currall e sig.ra C. Berardis-Kayser), avente ad oggetto una domanda di annullamento, da una parte, della decisione adottata dalla commissione giudicatrice del concorso COM/A/10/98 di escludere le ricorrenti dalle prove successive ai test di preselezione e, dall'altra, dell'insieme delle operazioni ed atti successivi di detto concorso, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. A.W.H. Meij, Presidente, e dalle sig.re A. Potocki e J. Pirrung, giudici; cancelliere: sig. G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 2 maggio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 aprile 2001

nella causa T-16/98, Wirtschaftsvereinigung Stahl e. a. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — CECA — Accordo di scambio di informazioni — Notifica — Decisione della Commissione che si discosta dal contenuto dell'accordo — Motivazione)

(2001/C 212/40)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-16/98, Wirtschaftsvereinigung Stahl, con sede in Düsseldorf (Germania), AG der Dillinger Hüttenwerke, con sede in Dillingen (Germania), EKO Stahl GmbH, con sede in Eisenhüttenstadt (Germania), Krupp Thyssen Nirosta GmbH, con sede in Bochum (Germania), Thyssen Krupp Stahl GmbH, con sede in Duisburg (Germania), Salzgitter AG (già Preussag Stahl AG), con sede in Salzgitter (Germania), Stahlwerke Bremen GmbH, con sede in Brema (Germania), Thyssen Stahl AG, con sede in Duisburg, rappresentate dall'avv. J. Sedemund, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Wiedner e H.-J. Freund), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 1997, 98/4/CECA, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/36.069 — Wirtschaftsvereinigung Stahl)

- 1) La decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/10/98 è annullata in quanto esclude la sig.ra Caprile e il sig. Radelet dal prosieguo delle prove del concorso COM/A/10/98. Le conclusioni della sig.ra Caprile e del sig. Radelet, dirette a far annullare l'insieme degli atti successivi a detta decisione adottati nell'ambito del concorso COM/A/10/98, sono respinte.
- 2) I ricorsi proposti dalla sig.ra Giulietti e dai sigg. Dell'Olio e Fuhrmann sono respinti.
- 3) Nella causa T-174/99 la Commissione supporterà la metà delle spese delle ricorrenti, nonché le proprie spese.
- 4) Nella causa T-167/99 ciascuna parte supporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 281 del 2 ottobre 1999.

- 1) La decisione del Parlamento di non promuovere il ricorrente al grado A 4 per l'esercizio 1998 è annullata.
- 2) La domanda di risarcimento è respinta.
- 3) Il Parlamento è condannato alle spese.

(¹) GU C 299 del 16 ottobre 1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 aprile 2001

nella causa T-82/00, BIC SA e a. contro Consiglio dell'Unione europea(¹)

(Antidumping — Accendini tascabili originari del Giappone — Regolamento che abolisce dazi antidumping — Obbligo di motivazione — Ricorso di annullamento)

(2001/C 212/43)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-82/00, BIC SA, con sede in Clichy (Francia), Flamagas SA, con sede in Barcellona (Spagna), Swedish Match SA, con sede in Nyon (Svizzera), rappresentate dall'avv. A. Vianello, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. S. Marquardt, F.P. Ruggeri Laderchi e G.M. Berrisch), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 24 gennaio 2000, n. 174, che abolisce il regolamento (CEE) n. 3433/91 per quanto concerne l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone (GU L 22, pag. 16), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, K. Lenaerts, A. Potocki, M. Jaeger e J. Pirrung, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 5 aprile 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le ricorrenti supporteranno le spese.

(¹) GU C 176 del 24.6.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 maggio 2001

nella causa T-182/99, Georges Caravelis contro Parlamento europeo(¹)

(Dipendenti — Diniego di promozione — Scrutinio per merito comparativo — Ricorso d'annullamento e per risarcimento)

(2001/C 212/42)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-182/99, George Caravelis, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. C. Tagaras, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. Y. Pantalīs e N. Korogiannakis), avente ad oggetto una domanda, da una parte, di annullamento della decisione del Parlamento di non promuovere il ricorrente al grado A 4 per l'esercizio 1998 e, d'altra parte, di risarcimento del danno morale che quest'ultimo avrebbe subito, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, Presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. G. Herzig, amministratore, ha pronunciato l'8 maggio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**3 maggio 2001****nella causa T-99/00, Ignacio Samper contro Parlamento europeo** ⁽¹⁾**(Dipendenti — Ricostituzione della carriera — Scrutinio per merito comparativo — Criteri — Principio di parità di trattamento)**

(2001/C 212/44)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-99/00, Ignacio Samper, dipendente del Parlamento europeo, residente in Madrid, rappresentato dall'avv. E. Beigelot, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Herten e D. Moore), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Parlamento 9 giugno 1999 diretta alla ricostituzione della carriera del ricorrente, in quanto quest'ultimo è stato promosso al grado A 4 con effetto dal 1° gennaio 1998 e non dal 1° gennaio 1997, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, Presidente, e dalla sig.ra V. Tiili e il sig. R. M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 3 maggio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione del Parlamento 9 giugno 1999 diretta alla ricostituzione della carriera del ricorrente è annullata, nella parte in cui fissa la data di decorrenza degli effetti della sua promozione al grado A 4 al 1° gennaio 1998.*
- 2) *Il convenuto sopporterà tutte le spese.*

⁽¹⁾ GU C 163 del 10 giugno 2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**30 marzo 2001****nella causa T-312/00, Alexandra Tavares contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾**(Dipendenti — Termine di ricorso — Irricevibilità)**

(2001/C 212/45)

(Lingua di procedura: il francese)

Nella causa T-312/00, Alexandra Tavares, già agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in

Lussemburgo, rappresentata dall'avv. L. Tinti, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento di una decisione della Commissione che nega alla ricorrente la concessione dell'indennità di prima sistemazione e le indennità giornaliere, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 30 marzo 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 355 del 9.12.00.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**20 marzo 2001****nella causa T-343/00, Mercade Llordachs contro Parlamento europeo** ⁽¹⁾**(Dipendenti — Promozione tramite trasferimento interistituzionale — Annullamento da parte del Tribunale — Esecuzione della sentenza di annullamento — Decisione del Parlamento che ritira il trasferimento iniziale del dipendente — Ricorso d'annullamento — Mancanza manifesta di qualunque fondamento in diritto)**

(2001/C 212/46)

(Lingua di procedura: il francese)

Nella causa T-343/00, Mercade Llordachs, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv. J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Parlement européen (agenti: sigg. H. von Herten e D. Moore), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione del Parlamento 15 marzo 2000, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 20 marzo 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.01.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**2 aprile 2001****nel procedimento T-24/01 R, Claire Staelen contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea****(Procedimento sommario — Dipendenti — Esclusione dalle prove successive di un concorso — Urgenza — Insussistenza)**

(2001/C 212/47)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento T-24/01 R, Claire Staelen, agente temporanea del Parlamento europeo, residente in Bridel (Lussemburgo), rappresentata dall'avv. J. Choucroun, avocat, con domicilio eletto a Lussemburgo, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. Y. Pantalis e J.F. De Wachter) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: F. Anton e A. Pilette), avente ad oggetto, in sostanza, una domanda diretta alla sospensione della procedura di assunzione dei vincitori del concorso EUR/A/151/98 — Amministratore di lingua francese organizzato dal Parlamento e dal Consiglio, nonché una domanda diretta ad ottenere dal Parlamento e dal Consiglio, congiuntamente, tutti i resoconti relativi alle prove del detto concorso e di rispondere ad alcuni quesiti della ricorrente, il presidente del Tribunale ha emesso, il 2 aprile 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso di Huber + Suhner MRS GmbH contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 marzo 2001**(Causa T-68/01)**

(2001/C 212/48)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 22 marzo 2001 Huber + Suhner MRS GmbH, Bad Salzdetfurth (Germania), con gli avv.ti Dr. Hans-Jörg Niemeyer e Dr. Egbert Wilms, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede di:

- annullare gli artt. 1, nn. 1 e 3, e 3 della decisione della Commissione 26 luglio 2000⁽¹⁾, n. K(2000) 2466 def. nella parte in cui la Commissione ha dichiarato non compatibile con il mercato comune l'aiuto di 701 664,50 DEM concesso dalla Germania per il progetto 1014;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha acquistato nel 1996 dalla ditta tedesca FUBA Hans Kolbe & Co. il ramo d'impresa per i prodotti della telefonia mobile. Tale ditta aveva collaborato come partner in un progetto di ricerca e sviluppo (progetto 1014) di una società controllata dal gruppo SICAN concernente sistemi di ripetitori nella Bassa Sassonia. Il Land della Bassa Sassonia aveva promosso tale progetto con un aiuto di Stato, che la Commissione ha dichiarato nella decisione impugnata non compatibile col mercato comune, il Land ha quindi sollecitato il rimborso dell'aiuto.

La ricorrente fa valere che la convenuta ha violato in misura rilevante l'obbligo di motivazione previsto all'art. 253 CE. La convenuta si occuperebbe nella decisione, nel contesto della sua valutazione giuridica, soltanto con tre frasi del progetto 1014 e non avrebbe motivato con una sola parola la ragione per cui il progetto non era conforme ai presupposti della ricerca industriale ai sensi dell'allegato I della disciplina comunitaria⁽²⁾.

Inoltre la decisione impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 87, n. 3, lett. c), CE. Essa perviene erroneamente alla conclusione che il progetto 1014 non sarebbe conforme ai presupposti né della ricerca industriale né di uno sviluppo competitivo. La convenuta non avrebbe potuto negare lo sviluppo precompetitivo con l'argomento che il progetto 1014 avrebbe riguardato lo sviluppo di un sistema di ripetitore utilizzabile sotto il profilo industriale. Quale risultato del progetto furono sviluppati soltanto prototipi per componenti essenziali del sistema di ripetitore. Le attività di ricerca si sarebbero limitate a lavori preparatori ed i prototipi sviluppati dai partecipanti al progetto non erano ancora utilizzabili sotto il profilo commerciale. Conseguentemente la convenuta avrebbe violato la disciplina comunitaria, nella misura in cui è pervenuta alla conclusione che il progetto 1014 è andato oltre lo stadio dello sviluppo precompetitivo.

⁽¹⁾ GUL 18 del 19.1.2001, pag. 18.

⁽²⁾ Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5).

Ricorso di SLIM Sicilia — Società lavori impianti metano Sicilia spa contro la Commissione delle Comunità Europee, proposto il 14 maggio 2001

(Causa T-105/01)

(2001/C 212/49)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 14 maggio 2001, SLIM Sicilia — Società lavori impianti metano Sicilia spa, rappresentata e difesa da: Prof. Avv. Nazareno Saitta, Prof. Avv. Fabio Saitta, Prof. Avv. Mario Siragusa, Avv. Francesca Maria Moretti e Avv. Cesare Lanciani, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale: annullare la Decisione impugnata in tutte le sue parti concernenti la ricorrente;
- in via subordinata: annullare la Decisione impugnata nella parte in cui determina per la ricorrente le «spese dichiarate» prima del 31.03.1995 in £. 23 930 772 264 anziché in £. 24 110 190 502 od in altra somma comunque superiore;
- in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese, competenze ed onorari.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione del 12.12.2000 (D(2000)810575) tramite la quale la Commissione ha ridotto il contributo comunitario inizialmente concesso per il progetto riguardante la metanizzazione della città di Siracusa da 11 miliardi di Lire a 9 572 308 905 di Lire, con un disimpegno pari a 1 427 691 095 di Lire. Così decidendo, la Convenuta rigetta la richiesta di prolungamento prodotta dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica sulla base di un'interpretazione — non condivisibile secondo la ricorrente — dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 4254/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo Europeo di sviluppo regionale, quale modificato dal Regolamento (CEE) n. 2083/93⁽¹⁾, e considera prive di rilevanza le dichiarazioni di spesa trasmesse dopo il 31.3.1995.

La società ricorrente ha realizzato e gestisce il progetto quale concessionaria del Comune di Siracusa ed è destinataria e beneficiaria dei contributi comunitari sulla cui entità ha inciso la Decisione impugnata. A sostegno delle sue pretese, essa fa valere:

- La violazione dell'obbligo di motivazione.

- La violazione del principio di buona amministrazione e del diritto della difesa nella misura in cui, nella fattispecie, né la Commissione né l'Amministrazione italiana hanno ritenuto opportuno mettere la ricorrente in condizioni di far conoscere utilmente il proprio punto di vista. Si ritiene a questo riguardo che la violazione del diritto della difesa viene invocato anche sotto l'aspetto del diritto di accesso ai documenti.
- La violazione del principio di buona amministrazione, motivata dal ritardo nell'adozione della decisione impugnata. Viene sottolineato su questo punto che detta decisione è stata presa più di sei anni dopo la richiesta di proroga e quattro anni dopo l'erogazione dei fondi comunitari, effettuata a fine dicembre 1996/gennaio 1997, per un ammontare che presupponeva l'accoglimento della richiesta di proroga. Sulla base di questo ultimo elemento, la ricorrente fa anche valere la violazione del principio del legittimo affidamento.
- La violazione dell'art. 12 del regolamento n. 4258/88, già citato, in quanto la Decisione in oggetto — considerato che nella presente causa non è stato provato che vi fosse una sospensione dei lavori per motivi giudiziari — rifiuta di applicare detto articolo ad una fattispecie erroneamente percepita nelle sue caratteristiche fattuali e/o interpreta erroneamente la norma stimando che la fattispecie concreta fuoriesca dal suo ambito di applicazione.

⁽¹⁾ GUL 193, del 31.7.1993, p. 34.

Ricorso della P&O European Ferries (Vizcaya) SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 maggio 2001

(Causa T-116/01)

(2001/C 212/50)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 maggio 2001 la P&O European Ferries (Vizcaya) SA, società di diritto spagnolo, rappresentata dai sigg. Jeremy Lever QC e Daniel Beard, barristers, Jaime Folguera Crespo e Julian Ellison, solicitor, dello studio legale Ashurst Morris Crisp, Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 29 novembre 2000 nell'aiuto C 32/93, decisione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune del regime di aiuti istituito dalla Spagna in favore della società di navigazione Ferries Golfo di Vizcaya;
- condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Alla ricorrente, nota in precedenza come la Ferries Golfo de Vizcaya SA, è stato concesso l'asserito aiuto di Stato con riferimento ad un nuovo servizio di trasporto marittimo tra Bilbao (Spagna) e Portsmouth (Regno Unito), in conformità alla dichiarazione di intenti approvata dalla Commissione nel giugno 1995. Tale decisione di approvazione è stata successivamente annullata dal Tribunale di primo grado⁽¹⁾. La decisione controversa nel presente procedimento è stata adottata dalla Commissione nel novembre 2000, in seguito ad un riesame del caso.

La ricorrente sostiene che la decisione controversa è illegittima, laddove stabilisce che l'accordo non era stato notificato ai sensi dell'art. 93, n. 3, (divenuto art. 88, n. 3) del Trattato in quanto la notifica non era stata effettuata dal governo spagnolo. La Commissione non ha sollevato con i legali della ricorrente o con il governo spagnolo alcuna questione circa l'incompletezza giuridica delle informazioni, comunicate dai legali della futura beneficiaria, o dallo Stato membro interessato, intese come «informazioni» ai fini dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Per di più, le informazioni fornite dai legali della ricorrente sono state utilizzate dalla Commissione ai fini della sua decisione del giugno 1995.

La ricorrente inoltre sostiene che non può essere recuperato un aiuto di Stato notificato, che sia stato oggetto di una decisione favorevole intervenuta prima della sua concessione. Il beneficiario ha una aspettativa legittima della quale non può venire privato a causa dell'annullamento della decisione favorevole della Commissione sulla base della quale il beneficiario ha accettato l'aiuto. Una soluzione diversa minerebbe l'intero sistema delle norme sugli aiuti di Stato contenute nel Trattato e avrebbe conseguenze pratiche manifestamente e gravemente eccezionali.

Infine, la ricorrente esclude che la dichiarazione di intenti abbia dato luogo ad un aiuto di Stato a cui si applicano le norme sugli aiuti di Stato del Trattato e che, ammesso che si tratti effettivamente di aiuto di Stato, questo sia incompatibile con il mercato comune. Tale questione non riveste, comunque, reale interesse per la ricorrente, dal momento che, secondo quanto essa sostiene, nessun provvedimento può essere legittimamente diretto al recupero di tale aiuto, sempre ammesso che di aiuto si tratti.

⁽¹⁾ Sentenza 28 gennaio 1999, causa T-14/96, BAI/Commissione, Racc. pag. II-139.

Cancellazione dal ruolo della causa T-163/00⁽¹⁾

(2001/C 212/51)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 28 marzo 2001, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-163/00, Rosemarie Carotti contro Corte dei conti delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 247 del 26.8.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa T-205/00⁽¹⁾

(2001/C 212/52)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 27 marzo 2001, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-205/00: Renco SpA contro Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 285 del 7.10.2000.